

FAC SIMILE CONVENZIONE

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CENTO E IL COMPLESSO BANDISTICO ..... PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ANIMAZIONE MUSICALE DI CUI ALL'ART. 5, PRIMO COMMA LETT. D) E I) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.)**

Tra

il Comune di Cento - C.F. n. 81000520387 - rappresentato dal Dirigente Servizi alla Persona, Dott. Mauro Zuntini - che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cento, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione n. 1382 del 03/12/2021

e

..... nato a ..... e residente in ..... via ..... (C.F.....), in qualità di legale rappresentante Complesso bandistico .....(in seguito "Associazione") con sede in Via..... C.F./P.IVA .....

Premesso che:

o la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;

o il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che *“i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;

o il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini *“attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa”* trattandosi di *“manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria”*;

o la Legge 383/2000 *“Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”* secondo la quale all'art. 1 *“La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile,*

*culturale e di ricerca etica e spirituale”;*

o la Legge 383/2000 che stabilisce all'art. 4 che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche da contributi di enti locali *“anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutar”;*

o Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, “Codice del Terzo Settore”, art. 2, riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”* e che *“ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;*

o L'art. 6 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

Si conviene quanto segue:

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 - Finalità**

Scopo della presente convenzione è lo svolgimento da parte della Associazione delle seguenti attività ...

Esecuzione di due concerti annuali se richiesti dall'Amministrazione e nelle date da concordare con l'Amministrazione medesima. Tali concerti potranno essere realizzati, in sostituzione, da altro corpo bandistico, a titolo di interscambio con il Corpo Bandistico .... da esso proposto e organizzato. Ogni onere circa la realizzazione delle attività musicali, compreso quelle svolte a titolo di interscambio con altre Bande musicali, sono a carico dell'Associazione.

#### **Art. 3 - Durata**

La durata della convenzione ha validità per il triennio 2021-2022-2023, dalla data della sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2023.

L'Amministrazione si riserva, alla scadenza del contratto, di disporre il rinnovo per altri 2 anni a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte; l'eventuale rinnovo sarà disposto con atto espresso.

#### **Art. 4 – Responsabilità e obblighi**

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al

presente Avviso, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa, e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di sicurezza e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore.

Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l'evento.

#### **Art. 5 – Supporto del Comune di Cento e modalità di liquidazione dell'importo**

L'Amministrazione Comunale eroga un importo complessivo di **€ 16.000,00 IVA inclusa se e in quanto dovuta**, per l'intera durata della convenzione, suddivisa nei seguenti importi annuali:

**anno 2021 - € 3.000,00 IVA inclusa se e in quanto dovuta**

**anno 2022- € 6.500,00 IVA inclusa se e in quanto dovuta**

**anno 2023 - € 6.500,00 IVA inclusa se e in quanto dovuta**

La partecipazione dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto convenzionato non potrà eccedere l'80% delle spese ammissibili e non sarà superiore al disavanzo (differenza tra spese ed entrate) del piano economico presentato.

La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che, nello svolgimento di tutte le attività previste nella presente convenzione, non concederà quindi altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale.

- L'erogazione dell'importo assegnato avverrà **previa specifica richiesta scritta del soggetto beneficiario** e secondo le seguenti modalità:

- erogazione importo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre del medesimo anno;
- acconto del 50% IVA compresa se e in quanto dovuta per l'anno 2022 entro il primo semestre, saldo finale per l'anno 2022 entro il 31 dicembre del medesimo anno;
- acconto del 50% IVA compresa se e in quanto dovuta per l'anno 2023 entro il primo semestre, saldo finale per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del medesimo anno;

**Il saldo al termine di ogni anno potrà essere erogato solamente a seguito di presentazione di fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente.**

Entro 30 gg. dalla scadenza della convenzione l'Associazione, a firma del proprio legale rappresentante, dovrà produrre una relazione consuntiva dell'attività svolta, comprensiva di un'autovalutazione dei risultati conseguiti e corredata da rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, suffragato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture

quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Qualora l'Associazione non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato o qualora le somme anticipate dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dall'Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione si impegna a restituire al Comune di Cento entro 30 giorni dalla richiesta le somme erogate in più ovvero le somme non accettate in sede di verifica amministrativo-contabile.

L'Associazione sarà tenuta alla restituzione dell'intero importo anticipato nel caso in cui:

- dal piano economico consuntivo risulti che il totale delle entrate sia superiore alle spese;
- vi sia la mancata realizzazione dell'attività sostenuta dall'importo assegnato o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale.

Per valorizzare e sostenere le attività dell'Associazione il Comune si impegna inoltre a:

- garantire la più ampia promozione e partecipazione alle attività attraverso i propri canali comunicativi;
- affiancare, secondo le modalità concordate, l'associazione nell'attività di comunicazione e promozione.

#### **Art. 6 - Spese ammissibili e inammissibili**

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento delle attività del progetto e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi riconducibili fino al primo semestre antecedente la data di stipula della presente convenzione o susseguenti alla data di svolgimento delle attività, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- spese per il proprio personale, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 50% del totale della spesa;
- spese di segreteria (telefono, francobolli, carburante, ecc.), documentate anche solo con autodichiarazione, per un importo non superiore al 10 % del totale della spesa.
- spese e obblighi Siae
- spese ed obblighi contributivi e previdenziali nonché eventuali agibilità ENPALS per le prestazioni artistiche; •
- ospitalità e trasporto (esecutori, strumenti e quant'altro necessario);
- formazione, remunerazione, rimborsi spese del personale e degli esecutori.

Non è ammissibile qualsiasi spesa considerata di investimento se non strettamente connessa alla realizzazione del progetto.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Soggetto beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo

settore).

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

#### **Art. 7 - Responsabilità / Coperture assicurative**

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ufficio Cultura del Comune di Cento.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Cento) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

#### **Art. 8 – Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione**

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 9 – Accertamenti e controlli sull'attività**

Al Comune di Cento è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate, anche con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione stessa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

#### **Art. 10 – Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro**

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente

convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra eventuali dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Cento non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed eventuali suoi dipendenti o prestatori d'opera.

L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

#### **Art. 11 - Cause di risoluzione, decadenza**

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune di Cento si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- mancata rendicontazione annuale dell'Attività svolta e del Bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 7;
- frode dimostrata dall'Associazione assegnataria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dalle Associazioni assegnatarie o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 2 (due) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

#### **Art. 12 - Controversie**

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Ferrara.

### **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

### **Art. 14 – Norme finali e fiscali**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cento, ....

Il Comune di Cento  
Il Dirigente Servizi alla Persona e Servizi Culturali  
Dott. Mauro Zuntini

---

L'Associazione .....

Il Presidente/Legale Rappresentante  
Sig./Dott.....

---